

per lui lascerà trascorrere due mesi dal dì del voluto interpellato.

III.° Perpetuando e non migliorando i fondi predetti, non pagando per tre anni continui o discontinui il canone dovuto o simulando tanto valore d'arrendi da corrispondere a tre annualità di canone, alienando tutto o parte dei fondi predetti senza la debita interpellanza, in ciascuno di questi casi il dominio diretto ha il diritto a pretendere l'annullamento della risoluzione del contratto enfiteutico e la devoluzione dei fondi una alle migliori ivi esistenti, e ciò senza bisogno d'interpellanza di cui all'art. 1561 e 1562 del Codice Civile, anche nel caso di mancata pagamento di tre anni di canone, per le parti di diritto.

Il fondo passerà al dominio franco e libero peso, i pignoramenti, ipoteche, privilegi, le migliorie poi saranno valutate in base al criterio del meno tra lo spero ed il migliorato e pagate all'enfiteuta devoluto prelevando dall'importo di esse migliorie, tutte quelle somme legalmente giustificate per qualunque ragione e causa dovute al dominio emittente.

IV.° In ogni 29 anni ed in ogni passaggio dei fondi predetti da un proprietario ad un altro il dominio potrà chiedere la recognitione del proprio diritto in suo favore o ciò a spese del enfiteuta.

V.° Si conviene che del presente atto possa esservi e noti fregati quella fregata parte che riguarda l'enfiteuta

619  
cui privi necessiti di procedere.

VI.° Si conviene ancora d'accordo che del presente atto sia dispensativo dell'esibizione di titoli al presente autentici, facendosi questo le voci in tutto e per tutto.

VII.° La misura in base alla quale si è fatto il ragguaglio delle misure abolate, quella legale e quella di canone vecchio e primo Due.

VIII.° Per le procedure relative a quest'atto le parti e leggende domicilio qua in Ribera, il Sig. Pietro Ciccarello col nome nella casa d'amministrazione del Signor Duca di Arona, e tutti gli atti nelle case di loro rispettiva dimora qui in Ribera, quelli che si recassero o venuti o altrove espatassero, in questa Segreteria Comunale. Le spese di quest'atto e della copia *Più avanti in 1900* esecutiva da rilasciarsi al Dominio Diretto, sono a *Sanmichele de' Monti* carico dei predetti riconoscenti, che in tutta parte le *Spese di cui sopra.* pagheranno di invito al canone mantenendo ed al laureato, al Signor Pietro Ciccarello col nome, che in atto le anticipa. Gli arrendi di canone restano pagati del passato ed agosto millenovecento e -  
E anche presente a quest'atto Campo Autentico fu Giuseppe il quale dichiara che con atto rogatorio diciannove febbraio millenovecento e due rogato da me stesso Notaro, riconosceva tenere e possedere tra le altre partite un ventura